

S.E.R. Mons. Antoni Stankiewicz  
Decano della Rota Romana

**L'ERMENEUTICA DEL DIRITTO CANONICO  
E LA CREATIVITÀ GIURIDICA  
NELL'INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE  
(cann. 16 §3; 17-19 CIC)**

Le due espressioni: “l’ermeneutica del diritto canonico”, e la “creatività giuridica”, inserite nel titolo di questo breve intervento, vengono mutate dal testo della recentissima Allocuzione di Benedetto XVI al Tribunale della Rota Romana, pronunciata durante l’inaugurazione del nuovo Anno Giudiziario, del 21 gennaio 2012<sup>1</sup>.

Queste locuzioni ci portano nel campo dell’ermeneutica, che può essere definita, in generale, come «teoria o filosofia dell’interpretazione del significato»<sup>2</sup>, il quale comprende sia il «senso» che la «significazione» delle parole o degli enunciati<sup>3</sup>. La sua qualificazione tradizionale: “*hermeneutiké téchne – ars interpretationis*” riguarda l’arte della interpretazione «come trasformazione, e non teoria come contemplazione»<sup>4</sup>; come anche «i principi dell’interpretazione» e la loro applicazione «a un compito determinato»<sup>5</sup>.

L’ermeneutica contemporanea è caratterizzata da diversi approcci al problema della possibilità di una *descrizione oggettiva* del significato, *soggettivamente inteso*, dallo stesso soggetto interpretante, ossia dall’interprete.

Tra questi approcci – secondo Josef Bleicher – si distinguono tre indirizzi principali di essa:

1) *la teoria ermeneutico-esegetica*, «incentrata sulla problematica di una teoria generale dell’interpretazione, vista come metodologia delle scienze umane dello spirito (*Geisteswissenschaften*)»<sup>6</sup>, ossia ermeneutica intesa come metodologia dell’interpretazione testuale;

2) *la filosofia ermeneutica* che non tende alla «conoscenza oggettiva, da raggiungere con l’uso di procedure metodiche», alla «ri-cognizione oggettiva del significato inteso dall’autore», bensì alla spiegazione e alla «descrizione fenomenologica dell’esserci umano nella sua determinatezza temporale e storica», cioè alla «conoscenza dotata di rilevanza pratica, in

---

<sup>1</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 21 gennaio 2012, *L’Osservatore Romano*, 22 gennaio 2012, 8.

<sup>2</sup> J. BLEICHER, *L’ermeneutica contemporanea*, tr. it., Bologna 1986, 11.

<sup>3</sup> J. BLEICHER, *L’ermeneutica contemporanea* (cf. nt. 2), 324.

<sup>4</sup> M. FERRARIS, *Storia dell’ermeneutica*, Milano 1992, 5.

<sup>5</sup> B.J.F. LONERGAN, *Il metodo in teologia*, tr. it., Roma 2001, 184.

<sup>6</sup> J. BLEICHER, *L’ermeneutica contemporanea* (cf. nt. 2), 11.

cui viene trasformato il soggetto stesso», diventando «consapevole di nuove possibilità di esistenza e della propria reponsabilità per il futuro»<sup>7</sup>;

3) *l'ermeneutica critica* che contesta le assunzioni idealistiche immanenti, attribuite alla teoria ermeneutico-esegetica, e alla filosofia ermeneutica, e unisce «un approccio metodologico ed oggettivo con il tentativo di raggiungere una conoscenza rilevante per la prassi», in cui «la critica è guidata dal principio della *ragione*, inteso come l'esigenza di una comunicazione e autodeterminazione non vincolate regressivamente»<sup>8</sup>.

In questo breve intervento vorrei soffermarmi, ovviamente in modo molto sommario, sul significato delle summenzionate espressioni, tratte dal Discorso di Benedetto XVI, riguardanti l'ermeneutica e la creatività giuridica nel diritto canonico, con qualche riferimento all'interpretazione giudiziale nel campo del diritto matrimoniale.

Vorrei proporre questo tentativo, però, sullo sfondo delle formulazioni metodologiche del processo interpretativo, di carattere triadico (lo spirito pensante dell'interprete, le forme rappresentative, la spiritualità del soggetto interpretato che si è oggettivata in forme rappresentative), indicate nella teoria dell'ermeneutica di Emilio Betti<sup>9</sup>, eminente giurista, romanista e filologo classico, il quale giunse alla teoria generale dell'interpretazione, partendo dal problema del rapporto tra la dogmatica giuridica e la giurisprudenza attuale come interpretazione della legge<sup>10</sup>.

Secondo il pensiero di Betti i quattro momenti teoretici si alternano nel processo interpretativo, cioè il momento *filologico*, operante nella ricostruzione grammaticale e logica del testo; il momento *critico*, operante nel distinguere tra gli elementi originali e aggiunti in una fase successiva; il momento *psicologico*, operante nel ricreare la posizione personale ed intellettuale dell'autore del testo; il momento *tecnico*, operante nell'intendere il senso del mondo oggettivo-spirituale alla stregua della sua particolare legge della formazione<sup>11</sup>, in cui l'oggetto è considerato in sé, senza riferimenti ai fattori esterni, contingenti.

In specie, Betti propone i tre tipi fondamentali dell'interpretazione, ossia: 1) *interpretazione in funzione meramente ricognitiva* (interpretazione filologica, interpretazione storica e tecnica in funzione storica)<sup>12</sup>; 2) *interpretazione riproduttiva* (interpretazione traducete) e *interpretazione in funzione riproduttiva* (interpretazione drammatica, musicale)<sup>13</sup>; 3)

<sup>7</sup> J. BLEICHER, *L'ermeneutica contemporanea* (cf. nt. 2), 13.

<sup>8</sup> J. BLEICHER, *L'ermeneutica contemporanea* (cf. nt. 2), 14.

<sup>9</sup> E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, I, Milano 1955, 71.

<sup>10</sup> G. MURA, «Saggio introduttivo: la teoria ermeneutica di Emilio Betti», in E. BETTI, *L'ermeneutica come metodo generale delle scienze dello spirito*, tr. it., Roma 1987, 9.

<sup>11</sup> E. BETTI, *Teoria generale* (cf. nt. 9), 291-304.

<sup>12</sup> E. BETTI, *Teoria generale* (cf. nt. 9), 343-634.

<sup>13</sup> E. BETTI, *Teoria generale* (cf. nt. 9), II, 635-788.

*interpretazione in funzione normativa* (interpretazione giuridica; interpretazione teologica; interpretazione psicologica in funzione pratica)<sup>14</sup>.

È interessante notare che nell'ambito dell'interpretazione in funzione normativa Betti colloca non solo il diritto (giurisprudenza, diritto comparato e diritto internazionale privato), ma anche la teologia. Tuttavia, secondo il pensiero di Betti, il diritto segue le regole della *hermeneutica iuris*, mentre la teologia e il diritto canonico (soltanto menzionato accanto alla teologia), seguono le regole della *hermeneutica fidei*<sup>15</sup>.

Ciò considerato, non è difficile accorgersi che nell'impostazione Bettiana dell'ermeneutica della fede, ossia teologico-canonica (1955), prospettata nell'ambito dell'ermeneutica intesa come metodologia dell'interpretazione testuale, trovi il suo appoggio posteriore ad essa una corrente canonistica teologizzante (1977), che concepisce sia il diritto canonico essenzialmente come realtà teologica, interpretata con il metodo teologico<sup>16</sup>, sia la legge canonica intesa come "*ordinatio fidei*"<sup>17</sup>, e non "*ordinatio rationis*", specificata così dalla concezione tradizionale, dovuta a San Tommaso d'Aquino<sup>18</sup>. Anzi, la suddetta corrente canonistica sostiene che l'accezione della legge canonica come la disposizione della fede – *ordinatio fidei*, sia una «geniale intuizione» che «ha delle conseguenze

<sup>14</sup> E. BETTI, *Teoria generale* (cf. nt. 9), II, 789-924.

<sup>15</sup> E. BETTI, *Teoria generale* (cf. nt. 9), I, XI.

<sup>16</sup> Si ritiene anche che la canonistica sia una disciplina teologica con metodo giuridico oppure una disciplina teologico-giuridica con metodo teologico-giuridico. Cf. W. AYMAN – K. MÖRSDORF, *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici*, I, Paderborn – München – Wien – Zürich 1991, 63.

<sup>17</sup> E. CORECCO, «“*Ordinatio rationis*” o “*Ordinatio fidei*”? Appunti sulla definizione della legge canonica», *Communio (Diritto canonico)* 36 (1977) 64-68; ID., *Theologie des Kirchenrechts. Methodologische Ansätze*, Trier 1980, 106; ID., *Theologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon*, Fribourg 1990, 110-114.

<sup>18</sup> S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 90, a. 4: «Lex nihil aliud est quam quaedam *rationis ordinatio* ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata». Si tratta della definizione della legge «nell'ordine morale-giuridico». Cf. R. PIZZORNI, *La filosofia del diritto secondo S. Tommaso d'Aquino*, Bologna 2003, 49.

Si deve tener presente che la definizione della legge, proposta da S. Tommaso d'Aquino, viene riportata anche dall'attuale *Catechismo della Chiesa Cattolica* (Città del Vaticano 1992), n. 1976.

A proposito va aggiunto, che nella metodologia e nell'epistemologia della comprensione interpretativa si può parlare della *hermeneutica fidei*, ma non della *ordinatio fidei*, in quanto la fede può essere intesa nel senso oggettivo, come “doctrina fidei”, “depositum fidei” e nel senso soggettivo come la virtù teologale (CCC, nn. 1813-1816), e non invece come la causa ordinatrice del comando normativo, che può provenire soltanto dalle facoltà psichiche del legislatore (*ratio – voluntas*). Pertanto si potrebbe parlare della legge canonica come della “*ordinatio rationis sub lumine fidei* composita et communitati ecclesiasticae promulgata”.

importanti non solo per la canonistica, ma anche per la scienza giuridica in generale»<sup>19</sup>.

Per i limiti dell'argomento affrontato in questo intervento, si prescinde dalla valutazione della corrente radicalmente teologizzante, in cui – secondo l'opinione tradizionale – «l'indole teologica del diritto ecclesiale scada in un teologismo che presenta sotto nuove forme il vecchio antiggiuridismo di segno spiritualistico»<sup>20</sup>. D'altra parte, la teologizzazione del diritto canonico, o almeno la sua indole teologica, quasi *natura sua* dovrebbe confluire nella *hermeneutica fidei* di Betti, nella quale egli colloca il diritto canonico accanto alla teologia, sebbene non faccia alcun riferimento specifico alle norme canoniche nell'esposizione dei principi e delle regole riguardanti l'interpretazione teologica.

Dunque, nella teoria ermeneutico-esegetica Bettiana «la giurisprudenza (diritto) come la teologia si trovano dinanzi ai testi vincolanti da interpretare: testi le cui enunciazioni pongono non solo la comune esigenza teoretica di essere intesi (problema dell'intendere), ma, inoltre, anche un'esigenza pratica di essere osservati (problema dell'intendere per decidere, agire); il che conferisce all'interpretazione giuridica e a quella teologica una destinazione o *funzione normativa*»<sup>21</sup>. Infatti, nel pensiero Bettiano «dai testi legali, come dai testi sacri (cf. *sacri canones*) promana non solo l'appello alla intelligenza, rivolto allo spirito contemplativo, ma anche un appello di osservanza, rivolto allo spirito pratico», mediante un «assegnamento sulla volontà e sull'iniziativa dell'azione», in quanto «nel loro *docere* sia implicito anche un *iubere*»<sup>22</sup>.

Ma la funzione interpretativa, secondo Betti, «postula anche qui (cioè nel campo teologico e – aggiungiamo – canonico), come nel campo del diritto, il vincolo dell'interprete ad un ordine o sistema preconstituito (che qui è dato dal credo religioso); e inoltre – ogni qualvolta che viene avvertito il difetto di una soluzione testuale – postula un procedimento ermeneutico che consenta di provvedere all'auto-integrazione del sistema, ricavandone, secondo una linea di coerenza logica e assiologica, criteri di soluzione dei casi non contemplati, in accordo con la dogmatica teologica elaborata nella tradizione chiesastica»<sup>23</sup>. Questa auto-integrazione si opera «mediante l'analogia, imperniata sulla intrinseca coerenza del sistema della fede: *analogia doctrinae seu fidei*», in modo del tutto simile a cui si richiama la

---

<sup>19</sup> L. GEROSA, *L'interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive*, Lugano 2001, 43.

<sup>20</sup> C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, 75.

<sup>21</sup> E. BETTI, *Teoria generale* (cf. nt. 9), II, 791; ID., *L'ermeneutica* (cf. nt. 10), 186.

<sup>22</sup> E. BETTI, *Teoria generale* (cf. nt. 9), II, 791; ID., *L'ermeneutica* (cf. nt. 10), 186.

<sup>23</sup> E. BETTI, *Teoria generale* (cf. nt. 9), II, 868; ID., *L'ermeneutica* (cf. nt. 10), 188.

dogmatica giuridica, che è rivolta all'auto-integrazione del diritto e «culmina nella *analogia iuris*»<sup>24</sup>.

Su questo sfondo comparativo della teoria generale dell'interpretazione Bettiana, emerge la rilevanza canonico-giuridica e teologica dei principi ermeneutici, rievocati da Benedetto XVI nella summenzionata Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, per quanto concerne «l'interpretazione della legge canonica in ordine alla sua applicazione (cf. can. 16 §3 CIC; can. 1498 §3 CCEO)»<sup>25</sup>.

L'ermeneutica del diritto canonico – afferma il Papa – «è strettamente legata alla concezione stessa della legge della Chiesa» e alla sua «adeguata comprensione»<sup>26</sup>.

Infatti, «considerato che il diritto canonico trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo stesso senso, e che la *lex agendi* non può che rispecchiare la *lex credendi*», l'ermeneutica canonica non tende «a identificare il diritto canonico con il sistema delle leggi canoniche»<sup>27</sup>. La limitazione di ciò che è giuridico nella Chiesa soltanto a quello che stabiliscono i testi legali, porterebbe alla sopravvalutazione della legge meramente umana con «l'oblio pratico del diritto naturale e del diritto divino positivo, come pure del rapporto vitale di ogni diritto con la comunione e la missione della Chiesa», ossia «con la realtà ecclesiale»<sup>28</sup>.

Invero, come ribadisce il Papa, «per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduce costitutivamente delle regole umane. Queste vanno infatti interpretate anche alla luce della realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica»<sup>29</sup>.

In questa prospettiva l'uso dei mezzi ermeneutici, stabiliti dal can. 17 del Codice<sup>30</sup>, secondo Benedetto XVI, «è vivificato da un autentico contatto con la realtà complessiva della Chiesa, che consente di penetrare nel vero senso della lettera della legge», per raggiungere «l'autentico orizzonte»

---

<sup>24</sup> E. BETTI, *Teoria generale* (cf. nt. 9), II, 868-869; ID., *L'ermeneutica* (cf. nt. 10), 188-189.

<sup>25</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 1), 8.

<sup>26</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 1), 8.

<sup>27</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 1), 8.

<sup>28</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 1), 8.

<sup>29</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 1), 8.

<sup>30</sup> La dottrina canonistica predominante ritiene che l'interpretazione secondo il testo e il contesto abbia priorità su ogni altro modo di interpretazione. Anzi, secondo alcuni la procedura d'interpretazione strettamente conforme alla dottrina del Concilio Vaticano II, in base al can. 17, sia addirittura illegittima. Cf. L. MÜLLER, *Fede e diritto. Questioni fondamentali del diritto canonico*, Varese 2006, 192.

nell'ermeneutica della legge, che «è quello della verità giuridica da amare, da cercare e da servire»<sup>31</sup>.

Ne segue «che l'interpretazione della legge canonica deve avvenire nella Chiesa», che costituisce «*humus* della legge canonica e delle realtà da essa regolate», come anche deve effettuarsi nello spirito di *sentire cum Ecclesia* «a motivo dei fondamenti dottrinali che sono sempre presenti e operanti nelle norme legali della Chiesa»<sup>32</sup>.

Inoltre – aggiunge il Santo Padre – l'interpretazione della legge canonica deve seguire «quell'*ermeneutica del rinnovamento nella continuità*»<sup>33</sup>, di cui ho parlato in riferimento al Concilio Vaticano II<sup>34</sup>, così strettamente legato all'attuale legislazione canonica»<sup>35</sup>.

Questi criteri ermeneutici, indicati da Benedetto XVI, «si applicano a tutte le categorie di interpretazione: dalla ricerca scientifica sul diritto canonico, al lavoro (attività) degli operatori giuridici in sede giudiziaria o amministrativa, fino alla ricerca quotidiana delle soluzioni giuste nella vita dei fedeli e delle comunità. Occorre spirito di docilità per accogliere le leggi, cercando di studiare con onestà e dedizione la tradizione giuridica della Chiesa per potersi identificare con essa e anche con le disposizioni legali emanate dai Pastori, specialmente le leggi pontificie nonché il magistero su questioni canoniche, il quale è di per sé vincolante in ciò che insegna sul diritto»<sup>36</sup>.

Per non cadere nel positivismo giuridico nella *recta interpretatio* delle norme canoniche, non si può «piegare la legge canonica al capriccio o all'inventiva interpretativa, in nome di un "principio umanitario" ambiguo ed indefinito»<sup>37</sup>, e di fare il ricorso «ad una *creatività giuridica*»<sup>38</sup> in cui la

<sup>31</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 1), 8.

<sup>32</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 1), 8. Nel campo della dottrina civilistica tale *humus* viene ravvisato nella realtà sociale in cui opera la legge. Cf. V. FROSINI, *La lettera e lo spirito della legge*, Milano 1998, 201.

<sup>33</sup> Cf. can. 6 §2 (tradito canonica). Sulla critica delle tendenze che cercano di attribuire il «significato estraneo alla tradizione canonistica» ai termini tradizionali nel campo dei vizi del consenso (cann. 1101 §2; 1099; 1097 §§1-2) cf. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 29 gennaio 1993, AAS 85 (1993) 1259-1260, n. 7.

<sup>34</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana*, 22 dicembre 2005, AAS 98 (2006) pp. 40-53.

<sup>35</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 1), 8.

<sup>36</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 1), 8; cf. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 29 gennaio 2005, AAS 97 (2005) 165-166.

<sup>37</sup> GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione (cf. nt. 33), 1259, n. 6: «Piegar la legge canonica al capriccio o all'inveniva interpretativa, in nome di un "principio umanitario" ambiguo ed indefinito, significherebbe mortificare, prima ancora della norma, la stessa dignità dell'uomo».

<sup>38</sup> Riguardo all'interpretazione creativa della legge che si è sviluppata nella prassi amministrativa e pastorale, giustamente si afferma che «l'interprete non può sostituirsi al legislatore mediante una interpretazione creativa della legge, che dimentica la "lettera" o fa ricorso ad uno "spirito" che non è tanto "della legge", quanto dell'interprete».

singola situazione (legalizzata dall'interpretazione ed applicazione) diventerebbe fattore decisivo per accertare l'autentico significato del precetto legale nel caso concreto», e ciò in base alla misericordia, all'equità, all'oikonomia «così cara alla tradizione orientale»<sup>39</sup>.

Pertanto, secondo il magistero di Benedetto XVI, l'ermeneutica del diritto canonico deve seguire la via «in cui la comprensione adeguata della legge canonica apre la strada a un lavoro interpretativo che si inserisce nella ricerca della verità sul diritto e sulla giustizia nella Chiesa», in modo che essa non venga «rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge superiore»<sup>40</sup>.

---

A.S. SÁNCHEZ-GIL, «La lettera e lo spirito della legge canonica. Brevi considerazioni di teoria dell'interpretazione giuridica», in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, ed. C.J. Errázuriz M. – L. Navarro, Milano 2000, 314-315.

<sup>39</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 1), 8.

<sup>40</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 1), 8.